

1. Un esportatore abituale acquista un bene il 28 dicembre e riceve la fattura il 5 gennaio 2020.

Il plafond usato è quello del 2019: non rileva che la fattura debba essere registrata dall'esportatore abituale nel mese di gennaio o in quelli successivi, senza entrare nella liquidazione di dicembre.

2. Un esportatore abituale il 28 dicembre paga un acconto per l'acquisto di un bene che gli verrà consegnato nel 2020.

Ai fini dell'articolo 6, comma 3, del Dpr 633/1972 l'operazione si considera effettuata alla data del pagamento: anche se l'esportatore abituale non dovesse ricevere subito la fattura (ad esempio perché il cedente non ha visto l'accredito sul conto), dovrà consumare il proprio plafond relativo al 2019.

3. Un esportatore abituale effettua un'importazione nel mese di dicembre, ma la merce gli viene consegnata dallo spedizioniere soltanto agli inizi del 2020 quando riapre l'azienda. Allora gli viene consegnata anche la bolletta doganale, da cui apprende che la data di accettazione doganale è il 23 dicembre 2019.

L'esportatore abituale deve comunque "consumare" il plafond relativo all'anno 2019 e non quello del 2020.

4. Un esportatore abituale acquista un bene a dicembre, ma non riceve fattura.

L'esportatore abituale deve comunque tenere conto nella determinazione del plafond utilizzato a dicembre. Però, se non riceve la fattura nei 4 mesi successivi all'acquisto, dovrà emettere autofattura nei 30 giorni successivi e presentare il documento alle Entrate.